

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1964.

Sostituzione del commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1930, concernente la obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi della Sicilia e della Calabria;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1952, con il quale i compiti del soppresso Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi vengono affidati al Commissariato generale anticoccidico di Catania che assume la nuova denominazione di Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1956, col quale l'esercizio delle funzioni demandate al Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco è esteso ai territori della Campania e del Lazio;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1960 registrato alla Corte dei conti il 23 settembre successivo, registro n. 15, foglio n. 146, con il quale il sig. Graziano Verzotto fu nominato commissario generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;

Vista la nota 27 gennaio 1964, con la quale il signor Graziano Verzotto ha rassegnato le proprie dimissioni;

Decreta:

Il dottor Nicolò Nicoletti è nominato commissario generale per la lotta contro le cocciniglie ed il malsecco degli agrumi, in sostituzione del sig. Graziano Verzotto, dimissionario.

Roma, addì 6 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4210)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Perugia e Terni con la denominazione di Strada statale n. 448 « di Baschi ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1938, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 47 di detto piano, è prevista la strada: innesto Strada statale n. 79-bis « Orvietana » presso Todi - innesto Strada statale n. 71 « Umbro-Casertinese-Romagnola » presso Orvieto, della lunghezza di km. 32+100;

Ritenuto che con il decreto ministeriale 16 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 41 del 18 febbraio 1960, è stato classificato statale il tratto, lungo km. 10+600, da Baschi alla Strada statale n. 71 quale parte della Strada statale n. 205 « Amerina »;

Considerata l'opportunità di includere il restante tratto di km. 21+500 nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1938, n. 126, la strada:

innesto Strada statale n. 79-bis « Orvietana » presso Todi - innesto Strada statale n. 205 « Amerina » presso Baschi, della lunghezza di km. 21+500 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 448 « di Baschi ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 346

(4201)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1963, registro n. 33 Finanze, foglio n. 392;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 febbraio 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta::

Art. 1°.

È prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 1° ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963: